



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 3471 / 2021**

Data  
**29-11-2021**

**Oggetto:** DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021

**Settore Risorse Finanziarie – Settore Personale**

## I DIRIGENTI

**Vista** la nota del Segretario Generale prot. 60344 del 22/11/2021 secondo cui “In considerazione della complessità e della necessaria interazione tra il Settore del Personale e il Settore delle finanze, con la presente si stabilisce che in via diretta i Dirigenti in indirizzo provvederanno agli adempimenti relativi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché alla redazione della relazione tecnico illustrativa, a firma congiunta”;

**Premesso** che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” prevede che “decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile

Riproduzione cartacea del documento informatico  
sottoscritto digitalmente da GIANNOTTI VINCENZO e MANCHI ANDREA  
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- L'Art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 ha stabilito che *“... Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse”*;
- L'art.70 , del CCNL 21/05/2018 ha previsto che gli enti *“Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 67, comma 3, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente”*
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha indicato che *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2019 sono rispettivamente pari € 18.667 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 24.045 (art.67, comma 2, lett.a);*
- Il decreto crescita (d.l. 34/2019) e il relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 hanno modificato il fondo delle risorse decentrate e il valore delle posizioni organizzative in bilancio partendo dall'invarianza del valore medio pro capite del personale presente al 31/12/2018;
- i giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.95/2020) hanno stabilito che *“per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre sommare sia il valore del fondo relativo alle risorse per la*

contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.”, quindi, al fine della determinazione del costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la trattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. Infine, ai fini della quantificazione del fondo e delle posizioni organizzative, occorrerà fare riferimento, per ottenere il salario medio pro-capite dei dipendenti, alle sole voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017, escludendo tutte quelle componenti non soggette al limite (es. incentivi tecnici, compensi avvocatura per cause vinte con riaddebito delle spese alla parte soccombente, incentivi tributari in caso del rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili ecc.);

**Considerato** che la Ragioneria Generale dello Stato negli allegati della circolare n.18 del 28/06/2021 sul conto annuale 2020, adeguandosi alla posizione della più recente giurisprudenza contabile, ha fornito indicazioni puntuali su alcune voci escluse dal salario accessorio, e in particolare che rientrano nelle risorse escluse: a) i compensi dell'avvocatura in caso di vittoria e compensazione delle spese, quest'ultima voce precedentemente inserita nelle risorse incluse secondo il modello ARAN-MEF del febbraio del 2014 è venuta meno in ragione delle modifiche successive al d.l. 90/2014; b) incentivi del condono edilizio a valere sull'incremento del 10% dei diritti e degli oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/2003);

**Ritenuto** necessario, a fronte dei chiarimenti forniti dal MEF procedere al ricalcolo corretto del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2016, in ragione dei limiti imposti dall'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rendendo in tal modo coerenti i limiti imposti dal legislatore anche negli anni successivi fino a quello della costituzione dell'anno corrente;

**Richiamato** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla trattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla trattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la trattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione ed è rimessa alla competenza dirigenziale e come tale sottratta alla trattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della trattazione collettiva decentrata integrativa;

**Preso** atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della trattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le*

Riproduzione cartacea del documento informatico  
sottoscritto digitalmente da GIANNOTTI VINCENZO e MANCHI ANDREA  
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

*risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”;*

**Preso** atto che per i compensi professionali dell'avvocata e per gli incentivi tecnici è possibile stabilire quanto segue:

- In merito alla competenza del trattamento accessorio degli avvocati interni la Corte dei conti dell'Abruzzo (deliberazione n.166/2021) ha avuto modo di precisare che la spesa (compensi all'avvocatura interna) potrà ritenersi ammissibile solo se preventivata nell'anno. Il maggiore importo, quindi, dovrà essere trattato applicando gli ordinari istituti ai quali l'ente ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse risultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell'esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi, le risorse dovranno comunque transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile. Assume, pertanto, importanza l'obbligo dell'avvocatura di precisare il numero delle cause seguite e quali di queste hanno ottenuto una vittoria che abbia visto maturare per competenza i compensi all'avvocato interno, sia per spese compensate che per oneri posti a carico della controparte. Gli importi così certificati dall'avvocatura potranno confluire nel fondo pluriennale vincolato solo per quegli importi che siano stati certificati dalla stessa avvocatura come maturati (cause depositate o condanna in attesa del recupero delle somme alla parte avversa). Nonché, in merito al trattamento dell'IRAP sui citati compensi, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare l rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria impone alla P.A. datrice di lavoro di accantonare a monte la provvista necessaria per pagare i compensi professionali, individuando, nell'ambito dei fondi destinati ad essere ripartiti tra il personale dell'avvocatura stessa la quota da destinare a coprire gli oneri che gravano sull'ente a titolo di IRAP, e non di traslare l'imposta sull'Avvocato al momento dell'erogazione dei compensi (da ultimo Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza 7 ottobre 2021 n.27316);
- In merito agli incentivi tecnici che il comma 2, l'art. 113 del d.lgs. 50/2016 prevede l'accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per determinate attività, ossia “programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Il successivo comma 3, oltre alla previsione dei vari collaboratori prevede più nel dettaglio che una quota, pari all'80%, delle risorse del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartita, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, fra i destinatari indicati sempre al comma 2 con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di

apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Il restante 20%, invece, va destinato, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, all'attivazione di tirocini formativi, allo svolgimento di dottorati di ricerca, e quant'altro. Pertanto, al fine di poter inserire l'importo nel fondo delle risorse decentrate, attivando eventualmente il fondo pluriennale di parte corrente, il RUP e il dirigente del Settore Lavori pubblici dovrà inviare al responsabile del personale specifica nota degli importi maturati dai singoli dipendenti per le attività espletate e, quindi, di competenza dell'anno, fermo restando che la liquidazione dovrà essere disposta solo ed esclusivamente alla data finale della realizzazione dell'opera pubblica;

- Per quanto concerne gli incentivi del censimento ISTAT spetterà al responsabile indicare le attività espletate al fine dell'inserimento degli importi nel fondo, anche questi viaggianti per competenza, fermo restando che la liquidazione non potrà che avvenire a seguito dell'introito da parte dell'ISTAT e sulla base delle regole e criteri stabiliti in delegazione trattante;

In mancanza dei sopra indicati adempimenti formali da parte dei responsabili della spesa, l'iscrizione nell'anno 2021 terrà conto esclusivamente degli eventuali importi liquidati e di eventuali determinate dei dirigenti responsabili in attesa di liquidazione. Trattandosi, inoltre, di importi esclusi, la costituzione del fondo delle risorse accessorie avrà natura provvisoria, ossia i dirigenti, cui saranno sollecitati gli adempimenti per l'iscrizione degli importi di competenza, avranno la possibilità di impegnare la spesa anche durante l'anno con rimodulazione formale (determina) di ricalcolo del fondo entro il 31/12 dell'anno dando notizia alle rappresentanze sindacali della variazione intervenuta su atti formali dei citati dirigenti

**Considerato che** il Comune di Frosinone ha presentato un disavanzo di amministrazione di importo considerevole ed oggetto del piano di rientro negli anni 2020-2022, così come definito nella deliberazione n.7/2020 della Corte dei conti del Lazio, dove il Consiglio comunale, in ottemperanza delle indicazioni dei giudici contabili, ha previsto, tra l'altro, una riduzione consistente del personale da assumere nonché una correlata riduzione del salario accessorio del personale dipendente sulla base della riduzione delle risorse e per un importo non superiore all'anno precedente;

**Considerato** che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

**Vista** la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell'anno 2021 predisposta congiuntamente dal dirigente del Settore Finanze e dal dirigente del Settore Personale;

**Vista** la necessità di acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile sulla presente deliberazione da acquisire prima della contrattazione;

**Visto** l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

## **DETERMINA**

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere, a seguito del ricalcolo dei fondi 2016-2020, alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 in coerenza con le indicazioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella

allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché della riduzione delle risorse accessorie così come precisate nella relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, che formerà oggetto di parere dell'Organo di revisione contabile;

3. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2021, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, non supera gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023 e ss.mm.ii., precisando che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2021 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo che dovrà avvenire entro il 31 dicembre del corrente anno anche mediante atto di definizione unilaterale;
4. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa e tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo), ivi inclusi il ricalcolo dei fondi decentrati precedenti, alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2021; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di precisare che i responsabili del procedimento, ai sensi della legge 214/90, sono il dirigente di Settore Finanza e del Settore del Personale, quali sottoscrittori del presente provvedimento.
7. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
***Dott. Vincenzo Giannotti***

---

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
***Dott. Andrea Manchi***

---

Utente : SANNINO GIOVANNI  
Rif. : **RISDD - 356 - 2021 – RIS** 29-11-2021

Data Stampa: 29-11-2021

Riproduzione cartacea del documento informatico  
sottoscritto digitalmente da GIANNOTTI VINCENZO e MANCHI ANDREA  
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 3471 / 2021**

Data  
**29-11-2021**

**Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**Oggetto:** COSTITUZIONE DEL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021

Si dà atto.

**Frosinone li, 30-11-2021**

**Il Dirigente**  
**Dr. Vincenzo Giannotti**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : SANNINO GIOVANNI  
Rif. : **RISDD - 356 - 2021 / RIS** - 29-11-  
2021

Data Stampa: 30-11-2021